

**COMUNE
DI
BOSCO MARENGO**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

PER

**L' APPLICAZIONE DELL INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 27.07.2010

indice

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 Servizi disciplinati

Art. 3 Destinatari dei servizi

Art. 4 Caratteri e finalità del sistema tariffario

Art. 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe

Art. 6 Determinazione della tariffa

Art. 7 Definizione del nucleo familiare

Art. 8 Criteri per la determinazione della situazione economica

Art. 9 Acquisizione e trattamento dei dati personali

Art. 10 Procedure applicative

Art. 11 Controlli

Art. 12 Sanzioni e revoca dei benefici concessi

Art. 13 Norme finali

Art. 14 Norma transitoria

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E)

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs.. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i:

Art. 2 - Servizi disciplinati e ambito di applicazione

I servizi ed i benefici erogati dal Comune oggetto dell'applicazione ISEE sono i seguenti:

1) Servizi Sociali:

- a) ricoveri in casa di riposo
- b) contributi economici continuativi
- c) contributi economici una tantum
- d) forme diverse di contribuzione e assistenza

2) Servizi Scolastici – extra scolastici:

- a) refezione scolastica scuola dell'obbligo
- b) scuola materna - asilo nido
- c) trasporto scolastico scuola dell'obbligo
- d) Centri estivi (se attivati direttamente dal comune)

3) Servizio Tributi:

- a) rifiuti solidi urbani

L'elenco dei Servizi / prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere / ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate.

L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale. Ulteriori tipologie di servizi per i quali applicare l'ISEE potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
- prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Coloro che accedono al servizio / benefici, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE.

La dichiarazione ISEE non è obbligatoria ma è indispensabile se, avendone i requisiti, si vuole accedere alle tariffe agevolate. Gli uffici comunali provvederanno ad avvisare le famiglie circa la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica o l'attestazione ISEE per ottenere la tariffa agevolata, informando sui tempi di presentazione della stessa.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi ed i benefici per i quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

La determinazione dei valori ISEE di riferimento per l'accesso agevolato a ciascuno dei servizi o benefici di cui all'art. 2 del presente regolamento è stabilita, successivamente alla prima istituzione, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 - Destinatari dei servizi

I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della cittadinanza, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 4 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale approva, anche in relazione al costo effettivo del servizio, le tariffe da applicare ad ogni fascia di valore dell'ISEE..

L'ISEE ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento individuato dal D.Lgs. 31.3.1998, n.109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n.130 e dettagliato dal Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate approvato con i Dpcm 7.5.1999, n.221 modificato dal Dpcm 4.4.2001, n.242.

Art. 5 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

1. analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;

2. individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle norme di legge;
 3. differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione all'ISEE familiare, vale a dire la condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare;
 4. definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione totale o parziale.
- Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

- 1) presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al Dpcm 18.5.2001 relativa ai redditi ed ai patrimoni mobiliari ed immobiliari nonché alla consistenza del nucleo familiare, sulla base dell'apposita modulistica fornita dall'Ufficio competente;
- 2) rilascio da parte dello stesso Ufficio dell'Attestazione contenente le informazioni sintetiche della dichiarazione sostitutiva nonché il valore ISEE relativo a tutti i componenti il nucleo familiare, valido per un anno; a tal fine il Comune si avvale di soggetti esterni (CAAF -Ordini professionali - Associazioni ecc) integrando servizi specifici resi dalle strutture Comunali;
- 3) presentazione della domanda di accesso all'agevolazione per lo specifico servizio con l'indicazione del proprio ISEE;
- 4) determinazione della tariffa sulla base della collocazione dell'ISEE del richiedente fra le soglie minime e massime individuate per i singoli servizi.

Per i singoli servizi possono essere previsti abbattimenti della tariffa nel caso di più utenti che usufruiscano dello stesso servizio appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Dovrà essere individuata la soglia minima al di sotto della quale verrà applicata comunque la tariffa minima.

L'esenzione totale o parziale sarà prevista esclusivamente per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza da parte dei Servizi Socio Assistenziali.

Art. 7 - Definizione del nucleo familiare

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrizzazione applicabile. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal DPCM 7.5.1999, n°221 come modificato dal DPCM 26.6.2001, n°242.

Art. 8 - Criteri per la determinazione della situazione economica

L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati DPCM 7.5.1999, n°221 e DPCM 26.6.2001, n°242.

Art. 9 - Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti. La Giunta Comunale e il Responsabile del Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni,

in relazione alla formalizzazione della dichiarazione ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art. 10 - Procedure applicative

Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.

Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione parte dal mese successivo la presentazione.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

Art.11 - Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 5% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite i propri uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, Polizia Municipale., ecc.) ovvero, tramite l'Ufficio Unico delle Entrate. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

Le modalità ed i tempi previsti per le verifiche e i controlli sulla veridicità delle situazioni reddituali e patrimoniali dichiarate dai soggetti saranno approvati con apposito atto dirigenziale.

Art. 12 - Sanzioni e revoca dei benefici concessi

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Art. 13 - Norme finali

Le norme contenute nel presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla citata normativa statale di riferimento nonché alla normativa regionale che dovesse eventualmente essere emanata in materia in futuro.

ART. 14 - Norma transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento